



COOPERFIDI S.C.

COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci di data 28 settembre 2016

Giusto Atto n. 15.437 Notaio Armando Romano - Repertorio n. 54.619

COOPERFIDI S.C.

Via Vannetti, 1

38122 TRENTO

Tel. +39 0461 260417

Fax +39 0461 267663

PEC: cooperfidi@legalmail.it

Cod. Fisc.96000860229

P.Iva 00913130225

Internet: www.cooperfidi.it

E-mail: info@cooperfidi.it

Iscritta nell'albo degli intermediari finanziari art.106 d.lgs.385/93 al n° 107 -

Cod. ABI 19528

Registro delle Imprese di Trento n° 6038

C.C.I.A.A. di Trento n° 98584

Albo Naz. Enti Coop.: A157802

S T A T U T O
della Società
"COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI
SOCIETÀ COOPERATIVA"
in sigla **"COOPERFIDI S.C."**

ART. 1.

E' costituita la Società Cooperativa con la denominazione di:

"COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI
SOCIETÀ COOPERATIVA"
in sigla **"COOPERFIDI S.C."**

con sede in Trento.

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea. Con decisione degli Amministratori, potranno essere istituiti o soppressi sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e recapiti nei modi e termini di legge.

La Società è un confidi istituito ai sensi dell'art. 13 D. L. 30 settembre 2003 n. 269 come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

ART. 2.

La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese, fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria, utilizzando gli strumenti previsti dalle leggi e dalle tecniche in uso. Adotta le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c. c. e rispetta il disposto dell'art. 112 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("T.U.B.") circa l'operatività prevalente a favore dei soci.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART. 3.

Al fine di conseguire lo scopo sociale, la Società svolge prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese assistite.

Compatibilmente alle previsioni legislative ed alle prescritte autorizzazioni amministrative, può inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese;
- b) gestione di fondi pubblici di agevolazione;
- c) stipula di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese assistite, al fine di facilitarne la fruizione;
- d) effettuare prestazioni di assistenza tecnico-finanziaria e porre in essere servizi utili al conseguimento degli scopi premessi, quali ad esempio leasing, factoring ed altri;
- e) accettare e ricevere, ai soli fini del raggiungimento dei propri scopi,

quelle somme di denaro e quelle garanzie finanziarie che vengono offerte o prestate da Enti Pubblici o privati;

f) costituire fondi rischi presso uno o più Istituti di Credito all'uopo convenzionati;

g) richiedere ed accettare agevolazioni, finanziamenti e contributi da parte di Enti Pubblici o privati da destinare a sé o alle imprese assistite, secondo le disposizioni vigenti;

h) stipulare con soggetti, Enti Pubblici o privati, convenzioni di collaborazione o di servizio, ai fini del perseguimento degli scopi sociali;

i) costituire fondi speciali per l'attuazione di programmi diretti a promuovere ed attuare gli scopi sociali, nel rispetto dei requisiti mutualistici;

l) sottoscrivere od acquistare obbligazioni e titoli dello Stato o garantiti dallo stesso, quote, azioni ed obbligazioni di aziende, di Società pubbliche o private, di Enti, di Istituti Finanziari e/o di Credito nonché stipulare contratti di associazione in partecipazione;

m) gestire ed amministrare fondi in nome e per conto di terzi, sia nel settore mobiliare che immobiliare;

n) gestire ed amministrare in nome e per conto proprio fondi di terzi;

o) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del codice civile;

p) aderire a fondi di garanzia interconsortile ai sensi della normativa nazionale e regionale sui confidi.

In via residuale, e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, la Società potrà esercitare le altre attività riservate agli intermediari finanziari vigilati e, in particolare, l'erogazione di mutui chirografari ed ipotecari, di crediti per cassa a breve, di crediti di firma.

Essa potrà inoltre compiere atti ed operazioni connesse e strumentali alla realizzazione degli scopi sociali, quali a solo titolo esemplificativo, l'acquisto di immobili di proprietà ad uso strumentale, l'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni, azioni, quote di aziende, di Società pubbliche o private, di Enti, di Istituti Finanziari e/o di Credito, quote di fondi d'investimento e altri strumenti finanziari.

ART. 4.

Il numero dei soci è variabile ed illimitato ma non potrà essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge.

Possono essere soci, purché rientranti tra le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria:

a) gli Enti iscritti nel Registro degli Enti Cooperativi della provincia di Trento ovvero ivi aventi una sede operativa, tranne quelli svolgenti attività finanziaria;

b) le imprese agricole, sia in forma individuale che societaria, gli enti e le associazioni dei produttori agricoli iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento ovvero aventi una sede operativa nella provincia di Trento;

c) i consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica, con sede nella provincia di Trento;

d) le Società di capitali collegate a Società cooperative socie di Cooperfidi;

e) cooperative aventi sede fuori dal territorio provinciale ma aderenti a Consorzi di secondo grado Trentini;

f) imprese sociali, intese come organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Possono inoltre essere soci le imprese di maggiori dimensioni se rientranti tra le categorie previste nei precedenti punti a), b), c), d) e nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Possono altresì partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'Assemblea.

La richiesta di adesione può essere presentata dai suddetti soggetti purché non si trovino in situazione di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di altra procedura concorsuale. La domanda di ammissione a socio, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito e deve contenere l'indicazione della quota che il richiedente intende sottoscrivere e versare.

La domanda di ammissione dovrà contenere la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 30 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione. La comunicazione della deliberazione di ammissione deve contenere l'indicazione dell'ammontare della quota sociale accettata in conferimento e l'invito ad effettuare il versamento entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con A.R. ed annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro soci.

I nuovi soci sono inoltre tenuti a versare la tassa di ammissione stabilita dall'Assemblea.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumere entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le

ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 5.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi nella Cooperativa soci finanziatori, titolari del diritto di voto in Assemblea nei limiti di cui all'art. 2526 c.c.

L'emissione delle azioni di finanziamento deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione stesso, nonché i diritti patrimoniali attribuiti ai soci finanziatori.

Gli Enti pubblici e privati e le imprese di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate all'articolo 4 del presente Statuto possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci nè fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono essere eletti dall'Assemblea negli organi della Società, purché la maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'Assemblea.

Gli Enti pubblici e privati e le imprese di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate all'articolo 4 che risultassero soci ordinari o finanziatori precedentemente dell'entrata in vigore del presente Statuto, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

ART. 6.

I soci hanno l'obbligo:

- a) di concorrere alla formazione del capitale sociale, con la sottoscrizione ed il versamento, a norma dell'art. 13, della quota di partecipazione al capitale sociale, nella misura non inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
- b) di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) di concorrere alla copertura delle spese di gestione della Cooperativa nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea;
- d) di fornire, nel caso di richiesta di un'operazione di garanzia, tutti i documenti, le notizie e gli elementi che saranno ritenuti necessari alla completa istruttoria dell'operazione e di autorizzare gli Istituti bancari e gli intermediari finanziari beneficiari della garanzia di Cooperfidi a mettere a disposizione della stessa, in deroga anche alla normativa sul segreto bancario e sulla privacy, ogni notizia riguardante le linee di rapporti garantiti dal consorzio e ogni altra notizia sull'andamento della propria situazione finanziaria;
- e) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Società.

ART. 7.

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi

e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni, proposte e suggerimenti e che si riferiscono alla gestione sociale;

d) di esaminare il Libro Soci ed il Libro dei verbali delle Assemblee e, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda, o un ventesimo qualora il predetto numero complessivo sia maggiore di tremila, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8.

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario o esclusione.

ART. 9.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio per il quale è venuto meno l'interesse a partecipare alla Società a seguito dell'estinzione di tutti i finanziamenti direttamente erogati ovvero dei rapporti garantiti o con la perdita di validità o efficacia delle garanzie concesse.

La dichiarazione di recesso deve essere resa per iscritto - con lettera raccomandata o presentata personalmente alla Società - diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e comunicarne gli esiti al socio.

Nei casi di recesso diversi da quelli inderogabili previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, - tenuto conto della situazione finanziaria, patrimoniale, di liquidità e di solvibilità della Società e tenuto conto dell'adeguatezza dei fondi propri della Società in rapporto ai requisiti patrimoniali previsti dalla normativa prudenziale - potrà adottare delle limitazioni, anche totali, al rimborso della quota di partecipazione.

Al di fuori delle ipotesi di recesso inderogabili previste dalla legge, il recesso stesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

Il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Il recesso non può essere parziale.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto;
- che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti o che non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi di legge.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:

- a) che, in conseguenza di proprie e gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; o abbia reso necessario

l'adempimento della Società alle obbligazioni di pagamento assunte in forza delle garanzie allo stesso concesse;

b) che in qualunque modo abbia arrecato danno alla Società;

c) che svolga attività in concorrenza con la Società;

d) che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione finanziaria, patrimoniale, di liquidità e di solvibilità della Società e tenuto conto dell'adeguatezza dei fondi propri della Società in rapporto ai requisiti patrimoniali previsti dalla normativa prudenziale.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 30 del presente Statuto.

ART. 11.

Ai soci usciti, per qualunque causa, spetta soltanto il rimborso del valore nominale della quota di partecipazione in un importo mai superiore a quello versato, ed eventualmente rivalutato, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio, restando esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale comunque esistente.

ART. 12.

Il rimborso della quota deve essere effettuato entro sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale.

Il socio che ha ottenuto garanzia dalla Società non ha, in ogni caso, diritto alla liquidazione della propria quota prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

In particolare, le garanzie erogate nel suo interesse e gli eventuali finanziamenti diretti devono essere stati regolarmente ed integralmente onorati.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 13.

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge ed è costituito da:

1) il capitale sociale variabile ed illimitato, che a sua volta non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge, costituito dalla quota di partecipazione dei soci non inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue); le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere cedute ad altri soci con effetto verso la Società;

2) i conferimenti dei soci finanziatori;

3) i contributi dei Soggetti sostenitori di cui all'articolo 5;

4) la riserva legale;

5) le altre riserve e fondi consentiti dalla legge;

6) gli utili di esercizio portati a nuovo;

7) i fondi rischi indisponibili;

8) dalla "Riserva fondi PAT" costituita ai sensi della Legge provinciale 29/12/2006 n. 11 art. 37, c.1 e delle successive modificazioni e integrazioni; tale riserva è incrementata con delibera del Consiglio di amministrazione mediante apporti di fondi precedentemente conferiti dalla PAT; la riserva è pienamente disponibile per l'utilizzo a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio, secondo il piano di destinazione del reddito approvato dall'assemblea dei soci; in caso di liquidazione (esclusi i casi di fusione, trasformazione e scissione) la Società è tenuta a restituire alla PAT l'ammontare conferito, al netto degli utilizzi a copertura di perdite, nella misura dei fondi che residuano dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni nei confronti dei creditori (comprese quelle a fronte di passività subordinate di cui all'art. 13 bis); all'ente conferente non è riconosciuta alcuna remunerazione sugli apporti destinati alla riserva in oggetto.

Cooperfidi conserva la facoltà di non emettere i titoli relativi alle partecipazioni detenute dai soci.

Art. 13 bis (Passività subordinate)

Al fine di incrementare la propria solvibilità, la Società può emettere passività subordinate conformi ai requisiti previsti dalla normativa di Vigilanza per gli strumenti di patrimonio supplementare degli intermediari finanziari vigilati. Tali strumenti sono emessi alle seguenti condizioni:

- a) sono collocate esclusivamente nei confronti di soci ordinari e finanziatori;
- b) le emissioni e le relative caratteristiche di durata, remunerazione e modalità di rimborso sono deliberate dal Consiglio di amministrazione;
- c) la durata deve essere pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, il rimborso può avvenire con un preavviso di almeno 5 anni;
- d) il rimborso anticipato delle passività può avvenire solo su iniziativa dell'emittente ed è subordinato al nulla osta della Banca d'Italia;
- e) i contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti c) e d), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza;
- f) in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali della Società, il debito è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

ART. 14.

L'Assemblea può deliberare l'istituzione di fondi speciali, sia mediante devoluzione di parte degli utili disponibili, sia con proventi straordinari.

ART. 15

Le operazioni di garanzia e di finanziamento diretto possono essere, di massima, proporzionali alla quota sottoscritta dal socio richiedente. Tuttavia nel deliberare la concessione si dovrà tener conto, nel rispetto delle normativa emanata da Banca d'Italia:

- a) della esposizione complessiva dell'impresa per garanzie già prestate e dell'ammontare delle richieste delle garanzie in corso di istruzione;
- b) della situazione patrimoniale del socio richiedente e delle prospettive

della sua impresa in termini di reddito e di rispondenza alle finalità statutarie perseguite e dell'appartenenza del socio a gruppi, societari o economici:

c) della durata e della natura del credito per il quale viene richiesta la garanzia;

d) della consistenza dei fondi rischi, avuto riguardo al fatto che gli apporti eventualmente ricevuti dall'Ente Pubblico o da terzi, con specifica destinazione, devono essere impegnati esclusivamente a fronte di garanzia da rilasciare nei termini, con le modalità ed a favore dei beneficiari indicati nelle disposizioni di elargizione dei fondi stessi;

e) il socio richiedente deve osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro ed ogni altra disposizione di legge in materia previdenziale ed assistenziale.

ORGANI SOCIALI

ART. 16.

Sono organi sociali:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA

ART. 17.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria: eleggere il Presidente e le altre cariche sociali esclusi i Consiglieri di nomina esterna; approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili e la copertura delle perdite; fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci; approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie; stabilire la misura del compenso per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 4; nominare il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli Amministratori.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporto di lavoro subordinato.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri, osservate le norme di cui all'art. 33, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 18.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; ove particolari esigenze lo richiedano essa potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo

comma dell'articolo 2364 C.C..

L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità; essa deve essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza in uno dei seguenti modi:

- mediante pubblicazione sui quotidiani "L'Adige" e il "Trentino";
- mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La convocazione potrà inoltre essere effettuata mediante lettera raccomandata recapitata ai sensi dell'art. 2366, comma 3, c.c. direttamente a tutti i soci aventi diritto di voto almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea o entro lo stesso termine in forma telematica ai soci che abbiano preventivamente autorizzato per iscritto tale modalità, fornendo all'uopo il proprio indirizzo di posta elettronica. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 19.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati almeno un quinto dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno un ventesimo di essi. Le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole dei due terzi dei voti rappresentati, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa. Il voto potrà essere espresso per corrispondenza qualora l'avviso di convocazione dell'Assemblea prevista con tale modalità contenga per esteso la deliberazione proposta.

ART. 20.

I soci persone giuridiche hanno diritto di esprimere 5 (cinque) voti, tutti gli altri un voto.

Le ditte individuali sono rappresentate all'Assemblea dal titolare, che può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa muniti di delega scritta; le Società sono rappresentate all'Assemblea dal proprio legale rappresentante, ovvero da mandatario munito di delega scritta. In caso di impedimento alla partecipazione, il socio può farsi rappresentare per delega da un altro socio.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate negli atti.

Ciascun delegato non può rappresentare all'assemblea più di due altri soci.

Le votazioni si effettuano di norma per voto palese. Le votazioni aventi

per oggetto persone e l'elezione degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale si effettuano per voto segreto. È tuttavia consentito ai soci che lo richiedano di far risultare dal verbale in modo palese il proprio voto.

ART. 21.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un Vicepresidente. In assenza di ambedue o quando la maggioranza dei voti presenti lo richieda, l'Assemblea elegge a maggioranza semplice fra i soci chi debba presiederla.

Il Presidente è assistito da un Segretario e da due Scrutatori designati dai soci intervenuti all'assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 9 (nove) consiglieri, di cui 1 (uno) nominato dalla Giunta Provinciale di Trento; il Presidente e 8 (otto) Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, garantendo un'adeguata rappresentanza alle diverse componenti della base sociale.

Il Consiglio nominerà nel proprio seno uno o più Vicepresidenti

Il Consiglio dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Possono essere nominati Consiglieri anche soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci ovvero tra i mandatari dei soci persone giuridiche.

Nel caso si renda vacante nel corso dell'esercizio un posto di membro elettivo nel Consiglio di Amministrazione, questi, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, potrà cooptare il mancante fino alla prossima assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Non possono essere eletti amministratori, e se eletti decadono dal loro ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 26 del T.U.B. o che presentino cause di incompatibilità e decadenza ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking);
- c) i parenti, coniugi, o affini con altri amministratori o dipendenti della Società fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della società;
- e) coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi e i dipendenti

di banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in fondi mutualistici costituiti ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 59/92, in consorzi di garanzia aventi sede legale nella Provincia di Trento, in società partecipate direttamente o indirettamente.

Un apposito regolamento approvato dall'assemblea - ovvero i regolamenti assembleari ed elettorali, se adottati - regolamenterà i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura, con particolare attenzione a quelli che richiedono un maggior coinvolgimento nella gestione corrente dell'azienda.

ART. 23.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale.

Tra gli altri ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- a) deliberare sull'ammissione, sull'esclusione e sul recesso dei soci;
- b) convocare le assemblee ed eseguirne le deliberazioni;
- c) redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) redigere il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) determinare gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell'organizzazione della Società;
- f) approvare i piani industriali e finanziari e le politiche di gestione del rischio;
- g) nominare, sentito il collegio sindacale, i responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;
- h) deliberare la misura e le modalità di versamento delle spese di gestione della Società;
- i) conferire procure speciali per determinati atti o per categorie di atti a singoli consiglieri o a dipendenti della Società;
- j) deliberare sulla nomina, sulle attribuzioni, sul trattamento economico e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore nonché sulle assunzioni, sulle promozioni, sui provvedimenti disciplinari e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di ogni ordine e grado;
- k) deliberare in materia di convenzioni con gli istituti di credito per raggiungere le finalità della Società;
- l) deliberare su tutti gli atti relativi all'oggetto sociale della Società, compresi acquisti, vendite e permuta di beni mobili ed immobili e di diritti reali; iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, transazioni e compromessi in arbitrati e amichevoli composizioni; azioni attive e passive in qualsiasi grado di giurisdizione; ogni atto ed operazione nei rapporti con istituti od uffici pubblici; assunzione e cessione di partecipazioni e adesione in genere ad altri enti pubblici o privati;
- m) istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie e proporre all'assemblea il trasferimento della sede

principale e delle sedi secondarie;

n) sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati specifici compiti, secondo l'art. 2389 del Codice Civile. Agli Amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

ART. 24

Abrogato.

ART. 25.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio dei Sindaci.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, compreso il Presidente o suo sostituto, ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti nelle votazioni palesi prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione - reso edotto della circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato. Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, tenuto a norma di Legge e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario); le funzioni di Segretario possono essere svolte anche da persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 26.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce con tutte le attribuzioni ed i poteri un Vicepresidente.

ART. 27.

Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro del personale; egli sovrintende al funzionamento organizzativo della Società, assegnando gli incarichi e le mansioni al personale.

Il Direttore assiste alle assemblee dei soci, interviene con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; da esecuzione alle delibere degli organi sociali; assicura sotto il profilo tecnico la conduzione unitaria della Società; sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Le facoltà, le attribuzioni ed i poteri del Direttore sono determinati dal Consiglio di Amministrazione il quale, per particolari materie o compiti, potrà rilasciare specifiche deleghe.

Il Direttore può affidare alcune funzioni, facoltà ed attribuzioni a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve quelle di

carattere strettamente personale, a dirigenti, funzionari ed impiegati della Società.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito da altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 28.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) i parenti, il coniuge o gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 26 del T.U.B. o che presentino cause di incompatibilità e decadenza ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking);

e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società.

Il compenso dei Sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 28 bis

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'art. 52 del D.Lgs. 385/93.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione

degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

I componenti del collegio sindacale possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 del Codice Civile in ordine al carattere mutualistico della Cooperativa.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 29.

Il controllo contabile è esercitato da un soggetto determinato secondo le disposizioni della Legge in vigore.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 30.

Sono devolute alla cognizione d'arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 31, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M.:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda d'adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica d'Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

ART. 31.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro cinquemila. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda d'arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;
- b) tre per le altre controversie.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda d'arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di un sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,

nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

ART. 32.

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera in merito agli utili destinandoli:

- almeno il 50% (cinquanta per cento) al fondo di riserva legale;
- il rimanente ad altri fondi o riserve secondo le deliberazioni dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

E' comunque vietata la distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, dividendi e di utili ai soci e la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci. Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della Società, sia all'atto del suo scioglimento.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33.

Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri come pure le norme della liquidazione.

Con la cessazione della Società il patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale versato e rivalutato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Società aderisce o, in mancanza, ai Fondi di garanzia previsti dalla normativa sui confidi.

La cessazione o lo scioglimento comunque determinato della Società comporta, ai sensi delle disposizioni di legge, la restituzione all'Ente erogatore degli importi costituiti ad integrazione dei fondi rischi, dei fondi di rotazione, dei fondi speciali e di tutti i diritti ad essi inerenti, nonchè la cessione gratuita di tutti i diritti relativi agli immobili ed alle partecipazioni acquisiti con i finanziamenti previsti dalle leggi provinciali in materia.

ART 34.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici

se verranno costituiti.

ART. 35.

La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

ART. 36.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società per azioni, nonché le vigenti norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari.

F.to: Cescato Renzo

F.to: ARMANDO ROMANO (L.S.)